

Atto costitutivo e statuto di un'Associazione musicale-culturale

ATTO COSTITUTIVO



1) I sottoscritti Signori:

- a) TASSELLI ENRICO, nato a Lugo (RA), il 07/05/1961 ed ivi residente in Via Righi n.3
C.F. TSSNRC61E07E730E
- b) FALZONI ANTONIO, nato a Massa Lombarda (RA), il 11/04/1947 ed ivi residente in Via
Palmiera n.16, C.F. FLZNTN47D11F029K
- c) SEMPRINI LORENZO, nato a Rimini (FC) il 18/11/1974, ed ivi residente in Viale Regina
Margherita 113 C.F. SMPLNZ74S18H294K

Dichiarano di costituire, come dal presente Atto costituiscono, un'Associazione Culturale e di Promozione Sociale denominata:

“ASSOCIAZIONE CULTURALE NEBRASKA”

2) L'Associazione ha sede in Lugo (Ra), Via Acquacalda, 94

3) L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che svolge in via esclusiva una delle attività previste dall'Art.5 del D.Lgs 117/17 ed in specifico l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di diffondere la cultura musicale, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, nell'ambito principalmente del territorio nazionale, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini. L'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stages, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la musica. L'Associazione si propone di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere nel territorio regionale e nazionale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L'Associazione, al suo interno, potrà costituire dei gruppi artistico-musicali, aventi finalità divulgative. L'Associazione potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- istituire e gestire corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico e musicale;
- svolgere manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
- 4) L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai componenti, si allega sotto la lettera "A" al presente Atto e ne forma parte integrante e sostanziale.
- 5) In deroga alle norme statutarie il Consiglio direttivo dell'Associazione per il primo quinquennio e comunque sino 2025 viene così costituito:
 - TASSELLI ENRICO – Presidente;
 - SEMPRINI LORENZO – Vicepresidente e Direttore Artistico e musicale
 - FALZONI ANTONIO – Segretario con la funzione di Tesoriere;
- 6) La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinata in euro 5,00;
- 7) Le spese del presente Atto, sua registrazione, annessi e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Lugo e data, 06/11/2014

I componenti

- a) Tasselli Enrico
- b) Falzoni Antonio
- c) Semprini Lorenzo



STATUTO ALLEGATO "A"

Art. 1. Costituzione e denominazione

È costituita l'Associazione Culturale e di Promozione Sociale senza scopo di lucro:

"ASSOCIAZIONE NEBRASKA A.P.S."

L'Associazione ha sede in Lugo via Acquacalda, n. 94

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in cinque anni e, comunque, sino al 2025 e potrà essere prorogata.

Art. 2. Scopi e finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro che svolge in via esclusiva una delle attività previste dall'Art.5 del D.Lgs 117/17 ed in specifico l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative ed ha lo scopo di diffondere la cultura musicale, promuovendo iniziative d'animazione ed educazione musicale, dirette a sviluppare, nell'ambito principalmente del territorio nazionale, la conoscenza dell'arte musicale fra i cittadini. L'Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stages, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto la musica. L'Associazione si propone di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere nel territorio regionale e nazionale. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a confederazioni, enti ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L'Associazione, al suo interno, potrà costituire dei gruppi artistico-musicali, aventi finalità divulgative. L'Associazione

potrà partecipare a gare e concorsi musicali e canori e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

- istituire e gestire corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica;
- promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, strumenti musicali e altro materiale di interesse artistico e musicale;
- svolgere manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

Art. 3. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari o straordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali, produttive marginali e sponsorizzazioni in genere connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo delibera sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali; permuta e alienazioni immobiliari e mobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo; stipulazioni di contratti; emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell'ordinaria amministrazione.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, previsto dalle leggi vigenti.

Art. 4. Associati

Possono far parte all'Associazione tutti coloro che facciano domanda scritta al Consiglio direttivo, dichiarando:

- 1) di voler partecipare alla vita associativa;

- 2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
- 3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
- 4) di rispettare i regolamenti interni.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;
- c) associati musicisti.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono associati musicisti coloro che si impegnano a prestare la propria attività musicale e strumentale, collaborando fattivamente all'interno dell'Associazione, in ambito divulgativo-spettacolistico. Sono associati ordinari tutti gli altri.

Fra gli associati, siano essi fondatori, ordinari, musicisti, esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha un voto. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l'Associazione, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di associato si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso, se l'associato non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima;
- c) per esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

Art. 5. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto:

- di partecipare all'assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - ad osservare i regolamenti interni;
 - a pagare la quota associativa;
 - a svolgere le attività preventivamente concordate;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- gli scopi statutari dell'associazione come indicati dall'Art.2 dello Statuto sociale sono esercitati in via esclusiva o principale e sono individuati tra le attività di interesse generale previste dall'Art.5, comma 1 del D.Legs 117/17 .



Art. 6. Quote associative

Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione.

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio direttivo;

Art. 8. Assemblea degli associati

L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente.

Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto contabile, nonché per l'approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo.

L'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, recante la data della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione viene comunicato per iscritto a ciascun interessato, a cura del Presidente del Consiglio direttivo o di chi ne fa le veci, oppure è reso pubblico nella sede sociale e, in entrambi i casi, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'Ordine del giorno dettagliato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto contabile e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.

Per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 9. Consiglio direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da almeno 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione degli Associati;
- b) stabilire le norme di funzionamento dei gruppi musicali e le norme di comportamento dei musicisti operanti all'interno dei gruppi musicali stessi;
- c) adottare provvedimenti disciplinari;
- d) compilare il rendiconto contabile;
- e) fissare la quota ordinaria di ammissione;
- f) stabilire eventuali quote suppletive;
- g) eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Tesoriere-Segretario, il Direttore musicale;
- h) nominare comitati o commissioni interne;
- i) gestire l'ordinaria amministrazione; assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione; conferire mandati a professionisti;
- j) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;

Le cariche di consigliere sono gratuite.

Art. 10. Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

Art. 11. Fondo comune

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell'Associazione. I singoli associati, durante la vita dell'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Art. 12. Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13. Intrasmissibilità della quota o contributo associativo

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 14. Modifiche allo statuto. Scioglimento

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno tre associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe.

Art. 15. Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.

Luogo e data, Lugo, li 03/01/19

I componenti

- a) Tasselli Enrico
- b) Falzoni Antonio
- c) Semprini Lorenzo

Enrico Tasselli
Antonio Falzoni
Lorenzo Semprini



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA

Registrato il 3 GEN. 2019 al N. 7
Serie 3 per € 200,00

L'operatore
Filippo D'Angelo

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Sergio Profeta

